



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 maggio 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0205(COD)**

**8752/19
ADD 1**

**CODEC 1001
ENV 441
CLIMA 125
COMER 68**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazione

Dichiarazione della Repubblica slovacca

La Repubblica slovacca accoglie con favore e sostiene pienamente le iniziative e gli sforzi tesi a modernizzare e razionalizzare i processi di comunicazione, comprese le iniziative volte a sincronizzare i periodi di comunicazione e a evitare la doppia comunicazione.

Dovrebbero risultarne informazioni di migliore qualità, fornite in modo più semplice e utilizzate in modo più esteso. Ne deriveranno benefici per tutte le parti coinvolte o interessate alla comunicazione in materia di ambiente. Le amministrazioni trarranno beneficio dalla riduzione degli oneri amministrativi. L'onere per le imprese sarà ridotto se le amministrazioni degli Stati membri faranno confluire la maggior efficienza ottenuta laddove le imprese sono coinvolte nella comunicazione e nel controllo regolamentare. I decisori politici potranno contare su informazioni di migliore qualità per l'elaborazione delle politiche. Da ultimo, ma non meno importante, il pubblico, le imprese e le amministrazioni europei disporranno di un migliore accesso a migliori informazioni in materia di ambiente.

Tuttavia la riduzione del periodo di comunicazione da 15 a 11 mesi, prevista dall'articolo 7 relativo all'E-PRTR, si ripercuoterà probabilmente in modo negativo sulla qualità e complessità dei dati comunicati e gli obiettivi suesposti non sarebbero pertanto raggiunti. Le autorità competenti degli Stati membri hanno tutta una serie di compiti preliminari da svolgere per valutare se i dati sono di qualità e le informazioni fornite dai singoli complessi sono soddisfacenti in termini di completezza, coerenza e credibilità.

In caso di discrepanze, incertezze o dubbi relativamente alle informazioni fornite dai complessi, l'autorità competente dello Stato membro dovrà chiedere chiarimenti al complesso in questione. Al complesso potrebbe anche essere chiesto di modificare le informazioni fornite, se del caso. In ciò rientra l'esame, da parte delle autorità competenti, dei registri tenuti dagli operatori, compresi i dati da cui sono state tratte le informazioni comunicate e la descrizione della metodologia utilizzata per raccogliere i dati. Un'eventuale riduzione del termine si ripercuoterebbe pertanto negativamente sulla qualità e sulla complessità dei dati.

Desideriamo inoltre esprimere la nostra preoccupazione in relazione al considerando 11 relativo all'E-PRTR, che recita: "gli Stati membri [...] rend[on]o pubblici i dati non appena sia tecnicamente fattibile, affinché le informazioni siano disponibili entro tre mesi dalla fine dell'anno". La Repubblica slovacca non ha, a livello tecnico, la possibilità di garantire il flusso di dati dall'operatore allo Stato né il successivo trattamento dei dati entro tre mesi; tale periodo di tempo non è per noi realistico. Riteniamo che tale periodo sia solo indicativo e facoltativo in ciascun paese.

Un periodo di tempo più lungo consentirebbe alla Repubblica slovacca di disporre di una raccolta di dati migliore e più completa ai fini della pubblicazione per i cittadini.